



COMUNE DI TARANTO
URBANISTICA – DEMANIO MARITTIMO

UFFICIO DEMANIO MARITTIMO

AVVISO DI PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 18, D.P.R.. N. 328/1952

(AVVISO N. 14 DEL 20 APR 2022)

VARIAZIONE DELL'ESETENSIONE DELLA C.D.M. N. 13/2016 REG., INTESTATA ALLA S.R.L. "YACHTING CLUB PORTICCIOLO" (P.IVA 00130660731) – ISTANZA DI VARIAZIONE AL CONTENUTO, EX ART. 24 REG. ESEC. COD. NAV., MOD. D3 - ID. 178741 DEL 21/10/2021.

IL DIRIGENTE

- **VISTA** la c.d.m. n. 13/2016 Reg., rilasciata alla S.r.l. "Yachting Club Porticciolo" (P.IVA 00130660731), con scadenza prorogata al 31.12.2033 tramite appendice n. 1 al Reg. 33/2020, avente ad oggetto l'occupazione di un'area demaniale marittima della superficie complessiva mq 3.469,00 su cui insistono mq 1.470,32 di manufatti di difficile rimozione, sita in località San Vito (TA) alla Via Ombrine n. 4 ed identificata in catasto al Fg. di mappa 294 – P.lle 724, 775, 1308, 1309, 1333 e 1350, al fine di mantenere una struttura turistico-ricreativa destinata a stabilimento balneare;
- **Preso atto** che il termine finale di validità della c.d.m. n. 13/2016 Reg., in essere al momento dell'entrata in vigore della L. n. 145/2018 e, in conseguenza di ciò, esteso al 31.12.2033, deve intendersi rimodulato al 31/12/2023, in ragione della disciplina intervenianda, a seguito delle ordinanze n. 17/2021 e 18/2021 pronunciate dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, in merito alle concessioni demaniali marittime destinate ad attività turistico-ricreative le quali,

UFFICIO RISANAMENTO – DEMANIO MARITTIMO

Vico Carducci nr. 15 - 74123 Taranto - +39 099 4581505
EMAIL ufficioprotocollourbanistica@comune.taranto.it
PEC demaniomarittimo.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

www.comune.taranto.it



[Handwritten signature]



oltre il 31.12.2023, cesseranno di produrre effetti, nonostante qualsiasi eventuale ulteriore proroga legislativa che dovesse nel frattempo intervenire, da considerarsi senza effetto in quanto contrastante con il diritto eurounitario; il tutto, fatti salvi, altresì, i poteri di annullamento, revoca o decadenza da parte di questa Amministrazione Comunale, anche in ragione dell'adottato Piano Comunale delle Coste e, fatti salvi, comunque, ulteriori interventi legislativi in materia, successivi al riordino della disciplina del demanio marittimo;

- **VISTA** l'istanza di variazione al contenuto della c.d.m. n. 13/2016 Reg., ex art. 24, reg. esec. cod. nav., presentata in data 21/10/2021 presso l'ufficio Risanamento Città Vecchia – Demanio Marittimo del Comune di Taranto dalla Sig. PIOTTI Gianluca Maria (C.F. PTTGLC51H28H501Q), nato a Roma il 28.09.1951, in qualità di legale rappresentante p.t. della società suindicata, con modello D3 - id. 178741, al fine di ottenere l'autorizzazione ad acquisire una porzione del demanio marittimo di mq 1.129,53, costituita da scogli di difficile percorrenza e di scarsa fruibilità, da inquadrarsi quale "area relitta" in quanto interclusa tra l'area occupata dalla Guardia di Finanza e quella di cui alla c.d.m. n. 13/2016 Reg.. Il nuovo layout dell'area in concessione, meglio individuato dalle coordinate Gauss-Boaga riportate nel "Quadro T – Sez. 2, Prospetto riepilogativo dell'elaborato tecnico" del Modello D3 – id. 178741, a firma del Geom. Giovanni Losasso, è identificato in catasto al Fg. di mappa 294 – P.lle 27, 84, 724, 775, 776, 779, 1308, 1309, 1333 e 1350;
- **Evidenziato che**, come specificato dalla circolare AOO_108/PROT 06/07/2021 – 0012099 del Servizio Demanio e Patrimonio della Regione Puglia, "con il termine area relitta si intende una porzione di demanio marittimo priva di autonomia funzionale per dimensioni, ubicazione, conformazione, accessibilità e suscettibilità di sfruttamento anche economico della stessa";
- **Visti** la classificazione morfologica della costa di cui al PRC, approvato con D.G.R. n. 2273/2011, e la tavola A.1.7 "Classificazione del litorale rispetto ai caratteri morfologici" del PCC,



adottato con D.G.C. n. 373 del 28 dicembre 2020, da cui si evince che il tratto di costa in esame è classificato come “*falesia*”;

- **Visto** l’art. 14, co. 1, L.R. 17/2015 recante “*Norme di salvaguardia e direttive per la pianificazione costiera*” secondo cui “è vietato il rilascio di concessione demaniale nelle aree a rischio di erosione in prossimità delle *falesie* [OMISSISS...]”;
- **Preso atto che** il tratto di costa in esame è stato classificato per mero errore materiale come “*falesia*” in quanto il report geomorfologico del 04..02.2022, asseverato dal geologo Paolo Petio, dimostra che il suddetto è inquadrabile a tutti gli effetti come “*costa rocciosa*” e, in conseguenza di ciò, compatibile con il rilascio dell’autorizzazione ex art. 24, reg. esec. cod. nav.;
- **Evidenziato che** la variazione prefigurata non altera gli equilibri tra gli spazi concessi a soggetti privati e quelli destinati alla libera balneazione, in quanto l’area *de qua*, interclusa tra l’area occupata dalla Guardia di Finanza e quella di cui alla c.d.m. n. 13/2016 Reg., è di scarsa accessibilità per il pubblico, essendo raggiungibile esclusivamente dal mare e, al contempo, essendo inquadrata dal punto di vista morfologico quale “*scogliera*”, risulta di difficile percorrenza e non adatta all’allocazione di strutture ricettive;
- **Considerato che** la rimodulazione del perimetro della concessione è coerente con i principi di logicità e ragionevolezza, in quanto la maggiore superficie che il concessionario acquisisce in qualità di “*area relitta laterale*” non altera in maniera sostanziale l’equilibrio economico della concessione esistente;
- **Considerata** la necessità di acquisire l’area *de qua* onde garantire sia il decoro del pubblico demanio marittimo, evitando così che l’accumulo di rifiuti di ogni genere costituisca una minaccia per la salute pubblica, l’ecosistema marino e il prestigio della struttura turistico-ricettiva confinante, sia l’accessibilità, per il personale preposto agli interventi di



manutenzione, agli impianti tecnologici ivi insistenti, a servizio delle strutture di cui alla c.d.m. n. 13/2016 Reg.;

- **Vista** la circolare AOO_108/PROT 06/07/2021 – 0012099 del Servizio Demanio e Patrimonio della Regione Puglia;
- **Visto** il R.D. n. 327/1942;
- **Visto** l'art. 18, D.P.R. n. 328/1952;
- **Vista** la L.R. n. 17/2015;

Per quanto sopra espresso,

RENDE NOTO

che l'istanza della S.r.l. "Yachting Club Porticciolo" (P.IVA 00130660731), ex art. 24, reg. esec. cod. nav., finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione ad acquisire una porzione del demanio marittimo di mq 1.129,53, con conseguente ampliamento del layout della c.d.m. n. 13/2016 Reg., da inquadrarsi quale "area relitta", costituita da scogli di difficile accessibilità e di scarsa fruibilità, in quanto interclusa tra l'area occupata dalla Guardia di Finanza e quella già in concessione, resterà depositata a disposizione del pubblico presso la Direzione Urbanistica – Demanio Marittimo – Grandi Progetti in Taranto, al Vico Carducci n. 15, per 7 (sette) giorni naturali e consecutivi a decorrere da quello successivo alla pubblicazione.

INVITA

tutti colori che possano avervi interesse a presentare per iscritto alla Direzione Urbanistica – Demanio Marittimo – Grandi Progetti, entro il termine perentorio stabilito per l'affissione ed il



deposito, le osservazioni che dovessero ritenere opportune, con l'avvertenza che, trascorso inutilmente il termine indicato, si procederà al rilascio della autorizzazione richiesta.

Taranto, 20 APR 2022

IL TECNICO PREPOSTO
Ing. Giuseppe Michele Carratù



IL CAPO SERVIZIO
Ing. Alessandro Zito

IL DIRIGENTE
Arch. Cosimo NETTI

